


COMUNE DI CALASCIBETTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/04/2023 e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 30/04/2024



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina nel Comune di Calascibetta la "TARI" prevista dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. La Legge n. 160/2019 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1 comma 639 della Legge n.147/2013 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2 -Istituzione del tributo

1. La TARI è istituita a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal successivo art.5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art 4 - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Si definiscono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter e dell'art.184 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale e precisamente:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e).

2. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'articolo 184 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n.116/2020:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis D. Lgs n.152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli del comma 2 art.184 D. Lgs. n.152/2006;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 art.184 D. Lgs. n.152/2006;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 art.184 D. Lgs. n.152/2006;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al punto 2; art.184 D. Lgs. n.152/2006;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D. Lgs. n.152/2006;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
4. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato, per i soggetti residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione; per i soggetti non residenti, chi occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.

5. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Art. 7 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono considerate tali le abitazioni dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per le utenze non domestiche, tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ognqualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono soggette al tributo, inoltre, tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aree aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo

Art 8 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione (a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse) e le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e pertanto non sono soggetti all'applicazione del tributo, a titolo esemplificativo, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche

- a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) unità immobiliari, adibite a civile abitazioni, prive di utenze attive (gas, acqua, luce), tale condizione deve perdurare per almeno un anno di tassazione. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- d) fabbricati danneggiati e non utilizzati in quanto inagibili, nonché le superfici delle unità immobiliari oggetto di interventi edilizi a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c, d, e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di validità delle licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- a) locali dove si producono, di regola, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;

- b) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
- d) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- e) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- f) aree impraticabili o aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- l) aree o locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Sono soggetti al tributo le superfici destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie ecc.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 10 - Riduzioni di superficie

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

ATTIVITA'	% di abbattimento della superficie
Falegnameria, Lavorazione Ferro e Alluminio	40%
Autofficina - Autocarrozzeria e Verniciatura - Elettrauto - Gommista	40%
Lavanderia	35%
Ambulatorio Medico, Dentistico, di Analisi	35%
Tipografia	35%
Laboratori di Rosticcerie e Pasticcerie	35%
Altre Attività	35%

1. Gli interessati per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui al comma precedente devono presentare apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
2. La sussistenza dei requisiti, per ottenere la riduzione, deve essere rinnovata annualmente entro il mese di gennaio.
3. Nel caso in cui le condizioni non siano state dichiarate la riduzione della superficie non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa documentazione.

***Art. 11 - Riduzione per le utenze non domestiche
in caso di uscita dal servizio pubblico***

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per un periodo non inferiore a due anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere

allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per un periodo minimo di due anni.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 12 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 13 - Superficie degli immobili

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, esistenti nella banca dati comunale.
2. In caso di variazioni o modifiche i soggetti passivi del tributo sono tenuti a dichiarare per l'immobile in oggetto la superficie calpestabile determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale).

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie calpestabile è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:

- a) superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
- b) Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
- c) Sono escluse le superfici dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., e i locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Art. 14 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147

Art. 15 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente ai fini della validazione.
3. Il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 16 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione nel termine di cui sopra si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169 della legge n.296/2006, le tariffe possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art.193 del decreto legislativo n.267/2000, se necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 17 - Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.
2. In alternativa ai criteri del D.P.R. n.158 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" le tariffe domestiche e non domestiche vengono stabilite con criteri a parametri variabili, secondo una tabella, predisposta annualmente, dalla quale si evince il metodo di calcolo adottato, fatto salvo quanto previsto dalla delibera n.443/2019 relativa al MTR e dal PEF.

Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Devono comunque essere considerate le persone che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. I soggetti che sebbene risultino residenti in una determinata unità abitativa siano domiciliati altrove per un periodo non inferiore a mesi 9 dell'anno solare possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
 - b) servizio di volontariato;
 - c) attività lavorativa o di studio prestata fuori sede o all'estero.

Le richieste, presentate dai soggetti interessati, devono essere adeguatamente documentate (es. attestazioni rilasciate dalle strutture di ricovero, contratti di affitto regolarmente registrati, iscrizione a corsi di studio, attestazione datori di lavoro) e devono essere inoltrate all'Ente entro il 31 marzo di ciascun anno. Le istanze prodotte oltre tale termine, verranno conguagliate nella bollettazione dell'anno successivo.

3. **Per le utenze domestiche tenute a disposizione condotte da soggetti residenti e non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello pari a uno.**

4. Per le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito si applica la tariffa determinata annualmente dall'Ente.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dallo stesso giorno dell'evento comportante variazione nel numero degli occupanti.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, secondo quanto previsto dal DPR n.158/99, va da 1 a 6 componenti e oltre.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato "A" del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 20 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione o la detenzione dei locali o aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui all'art. 28 del presente regolamento.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 28 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 21 - Tributo giornaliero

1. Il tributo su base giornaliera si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837 legge n.160/2019;

2. La tariffa, commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art.1, comma 816 della legge n.160/2019.

5. Nei casi di comprovate situazioni di emergenza, individuate da norme statali e/o regionali, al fine di promuovere la ripresa economica dei pubblici esercizi, cui è stato concesso di occupare il suolo pubblico a titolo gratuito è possibile concedere il patrocinio oneroso anche per la quota Tari, con obbligo di mantenere puliti gli spazi occupati. L'inosservanza di tale obbligo comporterà la revoca del patrocinio oneroso concesso.

Art. 22 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 30%;
- c) per i nuclei familiari con componenti beneficiari dei Legge 104 non soggetti a revisione periodica: nella percentuale del 15%; qualora si usufruisca di altre detrazioni, la stessa si somma alle precedenti.

La riduzione verrà applicata a far data dall'anno successivo a quello della richiesta.

1-bis. Esclusivamente per l'anno 2024 le abitazioni a disposizione di cui al comma 1 lettera a) che negli anni 2022 e 2023 avevano una composizione di nucleo e/o eredi superiore ad un componente, la tariffa del tributo sarà ulteriormente ridotta del 60% (pari al 30% per ciascuna annualità) con possibilità di rimborso per le utenze cessate nel 2022 e/o 2023. "

2. Ai sensi dell'art.1 comma 48 della legge n.178/2020 a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi;
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 23 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona perimetrata.
2. La tariffa del tributo è ridotta del 60 per cento se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 2500 metri lineari calcolati su strada carrozzabile.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione.

Art. 24 - Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n.147/2013 il tributo è ridotto nei seguenti casi:
 - a) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Ai contribuenti cui viene riconosciuta l'agevolazione di cui sopra è fatto assoluto divieto di conferire l'umido al servizio di raccolta. Qualora, a seguito dei controlli periodici la compostiera risulti essere inutilizzata o non più presente presso l'utenza, o che il compostaggio venga effettuato in modo non corretto, all'utente non verrà riconosciuta alcuna riduzione;
 - b) ai soggetti che adottano cani in carico all'Ente e ricoverati presso le strutture convenzionate spetta una riduzione sulla tassa rifiuti e fino alla concorrenza di quanto dovuto ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale adottato con delibera di C.C. n.20 del 11/06/2020;
 - c) alle utenze non domestiche di cui alla categoria UND1 si applica, a richiesta del contribuente, una riduzione del 90% della tariffa;
 - d) ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L.124/2019 convertito in L. 157/2019, sono previste "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti e assimilati in condizioni economico - sociali disagiate" sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
2. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Il costo delle riduzioni di cui al punto b) e c) è finanziato dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 25 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 27 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni detassazioni e agevolazioni resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art.1, comma 654, della Legge n.147/2013.

Art. 28 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione occupazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune anche disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro cessazione entro il termine entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

6. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della Tari sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

7. La dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

8. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico. L'apposito modulo da presentare è scaricabile dalla home page del sito internet del Comune al link <https://www.comune.calascibetta.en.it/it-it/servizi/modulistica>, in modalità anche stampabile e disponibile anche presso gli sportelli fisici.

9. L'ufficio del Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione di variazione o di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti **elementi**: il riferimento al numero di protocollo della richiesta di variazione o di cessazione del servizio e la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
10. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

11. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 8 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 29 - Rimborso e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta a decorrere dalla data di eseguito versamento. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione ferma la facoltà di accreditare l'importo non dovuto nel primo avviso di pagamento utile nel caso in cui l'importo sia inferiore ad € 50,00.

Non si procede al rimborso o compensazione per importi pari o inferiori ad € 12,00.

Art. 30 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune, con determinazione del Sindaco designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 31 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti

- dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge n.160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalla normativa.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il Comune concede, a richiesta del contribuente che versi in una situazione temporanea ed obiettiva di difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 32 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art.17, comma 3 del Decreto legislativo n.472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro100 a euro 500. La

contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33 - Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 34 - Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (F24) ovvero tramite conto corrente postale, bonifico bancario e tramite le modalità Pago PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
Dall'anno 2021, salvo ulteriori regole, l'avviso di pagamento deve contenere, inoltre, tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo consentendo di norma almeno due rate semestrali. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta pari o inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme pari o inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si proverà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica secondo le disposizioni di legge.

Art. 35 - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 33:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari ad euro 50,00 (cinquanta) con rate mensili costanti fino all'esaurimento del tributo
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 36 - Interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 38 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune di Calascibetta continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 40 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 41- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento comporta l'abrogazione del regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.49 del 25/09/2020, successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n.23 del 28/06/2021, n. 26 del 28/07/2021 e -n.24 del 31/05/2022.
2. **Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° Gennaio 2024.**



INDICE

Art. 1	Premessa
Art. 2	Oggetto del Regolamento
Art. 3	Istituzione del tributo
Art. 4	Presupposto
Art. 5	Gestione dei rifiuti
Art. 6	Classificazione dei rifiuti
Art. 7	Soggetti passivi
Art. 8	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 9	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 10	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 11	Riduzione di superficie
Art. 12	Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Art. 13	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 14	Superficie degli immobili
Art. 15	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 16	Piano finanziario
Art. 17	Determinazione della tariffa
Art. 18	Articolazione della tariffa
Art. 19	Occupanti le utenze domestiche
Art. 20	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 21	Obbligazione tributaria
Art. 22	Tributo giornaliero
Art. 23	Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
Art. 24	Zone non servite
Art. 25	Altre agevolazioni
Art. 26	Mancato svolgimento del servizio
Art. 27	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 28	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
Art. 29	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 30	Rimborsi
Art. 31	Funzionario Responsabile
Art. 32	Verifiche ed accertamenti
Art. 33	Sanzioni
Art. 34	Tributo provinciale
Art. 35	Riscossione
Art. 36	Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
Art. 37	Interessi
Art. 38	Contenzioso
Art. 39	Clausola di adeguamento
Art. 40	Disposizioni transitorie
Art. 41	Norma di rinvio
	Entrata in vigore

